



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 171/2022

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1453

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e l'ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2018/410/UE;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*, ed in particolare l'art. 19, ai sensi del quale *“L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”*;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai sensi del quale *“Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi”*;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il Regolamento (UE) 1122/2019 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva

2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO l’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell’abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, vigente nelle more dell’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47;

VISTO l’articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTA l’istanza presentata dal gestore, identificata con ID univoco attribuito dal portale ETS, con cui il gestore ha dichiarato la cessazione dell’attività dell’impianto per uscita dal campo di applicazione;

CONSIDERATO che l’impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTA la delibera del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante l’aggiornamento della tabella nazionale di allocazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE, e tutti i suoi successivi aggiornamenti disposti con relative deliberazioni di questo Comitato;

CONSIDERATO che, con riferimento all’assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo 2021-2025, l’impianto in questione non ha diritto ad assegnazione di quote a titolo gratuito a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione di attività ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del Regolamento delegato (UE) 331/2019 della Commissione;

ACQUISITA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 06 ottobre 2022,

DELIBERA

Articolo 1

Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. E’ disposta la revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell’impianto di cui all’allegato A della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. La revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla data 16/06/2022.
3. La revoca di cui al precedente comma 1, lascia salva l’eventuale applicazione di quanto previsto in tema sanzionatorio dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. I corrispettivi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono versati in conformità con quanto stabilito dal D.M. 6 dicembre 2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*".
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione nel sito web del Ministero della Transizione Ecologica e nel sito web del Portale ETS e all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

Allegato A – Dettagli relativi all'impianto oggetto di revoca dell'autorizzazione

Aut.	Identificativo dell'impianto nel Registro dell'Unione	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	ID Pratica	Data di decorrenza della revoca autorizzazione
1453	1000	VIBAC S.P.A.	VIBAC SPA - STABILIMENTO DI TERMOLI	REV-0000024486	16/06/2022